

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Ordinanza n. 41/TFN-SD 2022/2023
Reg. Prot. 116/TFN-SD

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Giordano – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all'udienza del giorno 13 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16820 /367pf22-23/GC/blp del 20 gennaio 2023 nei confronti del Dott. Alfredo Trentalange, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in merito alle istanze istruttorie della difesa del deferito:

- dichiara inammissibili i verbali di sommarie informazioni raccolte dalla difesa (doc. 4, 12, 15, allegati alla memoria difensiva depositata il 10 febbraio 2023), perché acquisite in contrasto con quanto stabilito dall'art. 60 CGS, per le ragioni espresse con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 46/2022, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi;

- dichiara inammissibile la richiesta di prova per testi avanzata con memoria difensiva depositata il 10 febbraio 2023, in quanto proposta in violazione di quanto stabilito dagli artt. 60 e 114 CGS, non avendo la difesa articolato e specificato i singoli capitoli di prova; al riguardo si richiama la decisione della Corte Federale d'Appello Sezioni Unite n. 64/2022, da cui il Tribunale non ha motivo di discostarsi; peraltro, le circostanze oggetto del verbale di sommarie informazioni di Matteo Grassi del 1° febbraio 2023 non appaiono necessarie ai fini delle decisioni da assumere in questa sede, in quanto inerenti a fatti non particolarmente rilevanti a tale scopo;

- rigetta l'istanza di remissione in termini per avanzare e articolare prove testimoniali, in quanto l'art. 50, comma 5, CGS lo consente solo quando la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, circostanza che non è stata dedotta e non risulta ricorrere nel caso di specie.

Si comunichi alle parti, ferma ogni altra decisione assunta a verbale in merito alla prosecuzione del giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2023.

I RELATORI
Andrea Giordano
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 13 febbraio 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai